



Direzione del Personale e degli Affari Generali

Dirigente: Dott. A. Farenti

Coordinatore: Dott.ssa R. Filidei

Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture universitarie/AS/eb

Responsabile: Dott. A. Sbrana

UNIVERSITA' DI PISA

Codice AOO: CLE

Num. Prot.: 0020656 / 2015

Data: 03/06/2015

Rep: Decreti rettorali

Num: 714/2015

IL RETTORE

VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";

VISTA: la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO: lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L.240/2010, emanato con Decreto Rettorale 29 giugno 2011, n. 8444 e successive modifiche;

RILEVATA: la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento suddetto;

PRESO ATTO: che nella seduta in data 15 aprile 2015 il Senato Accademico ha preso visione delle suddette proposte di modifica, disponendo il rinvio della relativa approvazione ad una seduta successiva, tenuto conto delle numerose osservazioni formulate nel corso della discussione e invitando i senatori a fare pervenire puntuali emendamenti al testo in questione;

VISTA: la delibera n. 96 del 22 aprile 2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito, invitando il Senato Accademico a valutare ulteriori proposte di modifica e a precisare in quali casi i ricercatori possono fare parte della commissione che svolge la selezione;

VISTA: la delibera n. 94 del 20 maggio 2015 con la quale il Senato Accademico ha approvato in via definitiva le proposte di modifica, apportando ulteriori emendamenti alle stesse;

DECRETA

Articolo 1

1. Sono emanate le modifiche al Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L.240/2010, così come di seguito riportate:

Art. 3 Tipologie contrattuali

- Al comma 1, lettera a), al terzo capoverso:

- dopo la parola *10%* è aggiunta la dizione *in più o in meno*;
- dopo la parola *accademico* è aggiunta la dizione *attribuite come compito didattico istituzionale*;
- la dizione *così come definita dal regolamento di ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento* è sostituita con la dizione *corsi di laurea, laurea a ciclo unico, laurea magistrale, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca. Al solo fine di evitare un eccessivo frazionamento della docenza di moduli/insegnamenti è possibile prevedere un'ulteriore deroga del 10% in più, fino ad un massimo di 72 ore complessive*;
- la dizione *svolta soltanto* è sostituita con la dizione *ridotta*.

- Dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente capoverso:

Al ricercatore con contratto junior non possono essere attribuiti ulteriori incarichi di insegnamento a titolo gratuito o retribuito nell'ambito dei sopraccitati corsi di studio.

- Al comma 1, lettera b) l'ultimo capoverso è interamente sostituito dal seguente:

Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere 80 ore, derogabili fino al 10% in più o in meno, di didattica frontale per anno accademico, attribuite come compito didattico istituzionale all'interno

Py
 J
 H-

della programmazione didattica di corsi di laurea, laurea a ciclo unico, laurea magistrale, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca. Al solo fine di evitare un eccessivo frazionamento della docenza di moduli/insegnamenti è possibile prevedere un'ulteriore deroga del 10% in più, fino ad un massimo di 96 ore complessive.

Al ricercatore con contratto senior non possono essere attribuiti ulteriori incarichi di insegnamento a titolo gratuito o retribuito nell'ambito dei sopraccitati corsi di studio.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in congedo per maternità, paternità o parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Per i ricercatori di Area medica di entrambe le tipologie lo svolgimento dell'attività assistenziale avviene con le modalità stabilite dal contratto individuale di lavoro in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 bis.

Art. 4 Presupposti e limiti per la stipula dei contratti

- Al comma 1:

- la dizione *dalle strutture* è sostituita con la dizione *dai dipartimenti*;
- la dizione *le strutture* è sostituita con la dizione *i dipartimenti*.

- Al comma 2:

- è abrogata la dizione *di soggetti*.

- Al comma 3:

- la dizione *della struttura* è sostituita con la dizione *del dipartimento*;
- le disposizioni di cui alle lettere h) e m) sono abrogate, con conseguente scorrimento dell'elencazione delle successive lettere e l'aggiunta dei seguenti nuovi punti:
 - l) *la lingua straniera di cui si intende accertare la conoscenza*;
 - m) *l'eventuale impegno assistenziale in relazione al settore disciplinare*.

- Al comma 4:

- è abrogata la dizione *previo parere del Senato Accademico*.

E' aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 4-bis Programmazione e reclutamento dei ricercatori in regime di convenzione

1. Al fine di garantire il principio della inscindibilità delle funzioni di ricerca e di didattica con quelle assistenziali, la programmazione e il reclutamento dei ricercatori in regime di convenzione avviene sulla base di specifiche intese tra l'Università e l'Azienda ospedaliera universitaria pisana in vista di realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali, di ricerca e formative coerentemente con la programmazione delle due istituzioni.

2. Per i fini di cui al comma 1 i ricercatori di tipo junior svolgono, di norma, attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca con le modalità e i limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e gli Enti convenzionati ospitanti (quindi anche diversi dall'AOUP); eventuali compensi aggiuntivi per lo svolgimento dell'attività assistenziale sono a carico delle strutture sanitarie ospitanti. I ricercatori senior svolgono attività assistenziale con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsto per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione.

Art.5 Modalità di selezione

- Al comma 2:

- la dizione *Per i soli contratti junior tali procedure potranno esser espletate* è sostituita con la dizione *Per i contratti junior e per i senior, solo ove esplicitamente previsto dai bandi, tali procedure potranno essere espletate*.

- Al comma 4:

- al primo capoverso, dopo la parola *ricercatori* aggiungere la dizione *a tempo indeterminato di cui almeno uno deve essere un professore*;

- al secondo capoverso, la dizione *studiosi stranieri di elevato profilo comprovato dal dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto* con la dizione *docenti di università straniere di elevato profilo*.
 - è abrogata la dizione *di norma*;
 - la dizione *del/i settore/i scientifico/i-disciplinare/i* è sostituita con la dizione *del settore concorsuale*;
 - è abrogata la dizione *ovvero scientifico-disciplinare, ove indicato, oggetto della selezione*;
 - la dizione *dalla struttura* è sostituita dalla dizione *dal dipartimento*;
 - dopo la parola *profilo* è aggiunta la seguente dizione:
I ricercatori possono far parte della Commissione limitatamente alle procedure selettive per contratti di tipo a) junior.;
 - la dizione *Almeno uno dei membri* è sostituita con la dizione *Almeno un membro*.
- Al comma 5:
- alla fine del comma è aggiunta la dizione *e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.*
- Al comma 6:
- alla fine del comma è aggiunta la dizione *n. 243 del 25 maggio 2011*.
- Art.6 Proposta di chiamata**
- Al comma 2:
- la dizione *alla struttura* è sostituita dalla dizione *al dipartimento*.
- Al comma 3:
- la dizione *della struttura* è sostituita dalla dizione *del dipartimento*.
- Art.7 Contenuto del bando di selezione**
- Al comma 1:
- le disposizioni di cui alla lettera h) sono interamente sostituite con la seguente dizione: *la lingua straniera di cui sarà accertata la conoscenza;*
- Art.8 Requisiti per partecipare alle selezioni**
- La rubrica **Art.8 Requisiti per partecipare alle selezioni** è sostituita con la seguente rubrica **Art.8 Requisiti e condizioni per partecipare alle selezioni**.
- Al comma 1:
- la dizione *in possesso dei requisiti* è sostituita con la dizione *che si trovino nelle condizioni*.
- Al comma 3:
- l'intero comma è interamente sostituito con il seguente:
Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
- Al comma 4:
- la dizione *aspettativa per maternità* è sostituita con la dizione *congedo per maternità, paternità o parentale*;
- Il comma 5 è abrogato.
- Art.9 Durata del contratto**
- Al comma 1:
- alla fine del comma è aggiunta la dizione *Solo il contratto junior è prorogabile, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, una sola volta per soli 2 anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. 24 maggio 2011, n. 242.*
- Al comma 2:
- l'intero comma è interamente sostituito con il seguente:
La richiesta di proroga, contenente l'indicazione della copertura finanziaria, è avanzata dal dipartimento che ha attivato il contratto con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza

del contratto. L'attività didattica e di ricerca del ricercatore nell'ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata da apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento.

La Commissione è nominata dal rettore su proposta del dipartimento e composta da tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato. Nel caso in cui la Commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il rettore nomina, sentito il dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente.

In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

- Il comma 3 è abrogato.

Art.10 Oggetto del contratto

- Al comma 4:

- alla fine del comma è aggiunta la dizione *ai sensi dell'art.3.*

Art.11 Rapporto di lavoro

- Al comma 2:

- è abrogata la dizione *e altra struttura.*

- Al comma 3:

- la dizione *responsabile della struttura* è sostituita con la dizione *direttore del dipartimento.*

- Al comma 5:

- l'intero comma è interamente sostituito con il seguente:

I ricercatori a tempo determinato con contratto junior, all'atto della sottoscrizione del contratto, assumono il regime di impegno previsto dal bando e possono variare il suddetto regime dopo un anno, previa autorizzazione del dipartimento di afferenza, che dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.

- Il comma 6 è abrogato.

- Al comma 7:

- la dizione *della struttura* è sostituita con la dizione *del dipartimento*;
- la dizione *La struttura* è sostituita con la dizione *Il dipartimento.*

Art.14 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

- Al comma 3:

- l'intero comma è interamente sostituito con il seguente:

Per lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi si rimanda al Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni conferiti ai docenti.

Art.16 Norme finali

- Al comma 1:

- l'intero comma è interamente sostituito con il seguente:

Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione disciplinate dal presente regolamento.

- Al comma 2:

- l'intero comma è interamente sostituito con il seguente:

Per quanto non previsto dal presente regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

- I commi 3,4,5 e 6 sono abrogati.

Articoli 2

1. Le modifiche di cui all'articolo 1 del presente decreto entrano in vigore alla data della relativa emanazione e sono pubblicate su www.unipi.it.

IL RETTORE

Prof. M. Augello



11/05/2018
